



COMUNE di AMANDOLA
provincia di Fermo

UFFICIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 145 del 27-10-17

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AVV. LEONARDO CASTELLI - CO=
MUNE DI AMANDOLA / PERSIDERA S.P.A. - IMPEGNO DI
SPESA**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- questo Ente ha adottato con D.G.C. n. 2 del 30.01.2016 e ss. mm. e ii. un proprio regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ai sensi dell'art. 165 co. 9 del D.Lgs. 267/00 lo stesso Organo ha assegnato per il corrente anno a ciascuna Responsabile la gestione esecutiva finanziaria dei capitoli di spesa e di entrata del PEG, sulla base del bilancio di previsione approvato dal C.C.;
-

VISTO l'art. 165 co. 9 del citato T.U. che recita testualmente: "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile del Servizio";

VISTO l'art. 151 co. 4 del TUEL disciplinante l'esecutività delle determinazioni di impegno di spesa di cui all'art. 183 dello stesso TUEL;

VISTI lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto D.C.C. n. 93 del 20/12/1996, esecutivo ai sensi di legge, in conformità all'art. 152 TUEL;

PREMESSO:

- che presso la Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno sono stati presentati i seguenti atti:

- Ricorso e reclamo ex art. 17 bis del D.lgs. n. 546/92 da parte della Società PERSIDERA S.p.a., già Telecom Italia Media Broadcasting S.r.l., contro il Comune di Amandola, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1509 del 16.02.2016, per l'annullamento dell'Avviso di accertamento ICI n. 5/2015 del 29.12.2015, emesso ai fini ICI per l'anno d'imposta 2009 con riferimento alla stazione radio ubicata in località Villa Paradisi sul terreno del Comune di Amandola, per l'importo pari ad Euro 1.122,27 (comprensivo di interessi e sanzioni);
- Ricorso e reclamo ex art. 17 bis del D.lgs. n. 546/92 da parte della Società PERSIDERA S.p.a., già Telecom Italia Media Broadcasting S.r.l., contro il Comune di Amandola, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1508 del 16.02.2016, per l'annullamento dell'Avviso di accertamento ICI n. 6/2015 del 29.12.2015, emesso ai fini ICI per l'anno d'imposta 2010 con riferimento alla stazione radio ubicata in località Villa Paradisi sul terreno del Comune di Amandola, per l'importo pari ad Euro 1.115,09 (comprensivo di interessi e sanzioni);
- Ricorso e reclamo ex art. 17 bis del D.lgs. n. 446/92 da parte della Società PERSIDERA S.p.a., già Telecom Italia Media Broadcasting S.r.l., contro il Comune di Amandola, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1511 del 16.02.2016, per l'annullamento dell'Avviso di accertamento ICI n. 3/2015 del 29.12.2015, emesso ai fini ICI per l'anno d'imposta 2009 con riferimento alla stazione radio ubicata in località Campolungo sul terreno del Comune di Amandola, per l'importo pari ad Euro 1.652,23 (comprensivo di interessi e sanzioni);
- Ricorso e reclamo ex art. 17 bis del D.lgs. n. 546/92 da parte della Società PERSIDERA S.p.a., già Telecom Italia Media Broadcasting S.r.l., contro il Comune di Amandola, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1510 del 16.02.2016, per l'annullamento dell'Avviso di accertamento ICI n. 4/2015 del 29.12.2015, emesso ai fini ICI per l'anno d'imposta 2010 con riferimento alla stazione radio ubicata in località Campolungo sul terreno del Comune di Amandola, per l'importo pari ad Euro 1.641,66 (comprensivo di interessi e sanzioni);

- che con i citati ricorsi la "Persidera spa", già Telecomitalia Media Broadcasting srl, ha eccepito quanto segue:

1. l'inesistenza della notifica degli avvisi di accertamento, in quanto eseguita nei confronti di soggetto diverso (Telecomitalia Media Spa) da quello cui il Comune di Amandola voleva riferire l'atto (Persidera Spa);
2. l'illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione del disposto dell'art. 5, comma 3, D.Lgs. 504/92, in quanto la base imponibile ICI è stata calcolata avvalendosi dei valori OMI e dei prezziari dell'edilizia civile anziché utilizzare il valore degli immobili in discussione emergente dalla contabilità aziendale;
3. l'illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 3 del D.lgs. 504/92, in quanto la società ricorrente non possiede alcun immobile nelle località indicate negli avvisi né come diritto reale né in qualità di soggetto meramente utilizzatore di spazi per l'alloggiamento di apparecchiature tecniche;

4. la nullità degli avvisi di accertamento per mancata considerazione della circostanza che gli impianti trasmissivi sono urbanisticamente assimilati alle opere di urbanizzazione primaria sulla base del disposto di cui all'art. 6, comma 3 bis, della legge 164/2014.

- che con Deliberazione di G.C. n. 103 del 13.07.2016 l'Avv. Leonardo Castelli del foro di Ascoli Piceno è stato incaricato di difendere il Comune di Amandola nei citati ricorsi;

- che il Comune di Amandola, a mezzo dell'avv. Leonardo Castelli, si è costituito in giudizio rilevando quanto segue:

1. che l'eccezione inerente l'inesistenza della notifica del provvedimento è infondata in quanto:
 - l'avviso è stato notificato presso la sede della società che esercitava il pieno ed esclusivo diritto di proprietà sull'impianto;
 - l'avviso di accertamento ha raggiunto lo scopo;
 - sussiste un collegamento tra la Telecom Italia Media Broadcasting e la società ricorrente;
2. che la mancata denuncia ICI e la conseguente mancata dichiarazione dei valori degli impianti, pari a quelli emergenti dalla contabilità, hanno permesso all'Ente di operare una stima del più probabile valore di bilancio, di cui all'art. 5, comma 3, D.Lgs. 504/92;
3. che la società ricorrente, pur non possedendo alcun immobile nell'ambito comunale, risulta proprietaria degli impianti oggetto dell'imposizione ICI;
4. che la Corte di Cassazione, con Sent. 24026/2015, ha chiarito che "i ripetitori di telefonia mobile devono essere classificati nella categoria D, in quanto trattasi di struttura stabilmente infissa al suolo, all'interno della quale è stato installato, su platea di calce struzzo, un traliccio cui sono state fissate le antenne" e che "tale tipo di struttura deve essere classificata così come previsto dall'art. 4 del R.D.L. 652/1939";

- che con sentenza n. 152/2017 del 15.05.2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, reputando il recupero tributario attivato dall'intestato Ente "non conforme alla normativa inerente gli accertamenti fiscali di immobili privi di rendita catastale per mancato accatastamento" - legge 311/2004, art. 1, co. 336 -, ha annullato gli atti impugnati e condannato l'Ente resistente a rimborsare le spese di lite;

DATO ATTO che, sentito per le vie brevi, l'Avv. Leonardo Castelli ha consigliato all'intestato Ente di proporre appello contro la citata sentenza, per due ordini di ragioni:

- violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e assunzione di una decisione *ultra petita*: la parte ricorrente non aveva infatti sollevato alcuna eccezione in relazione alla presunta violazione, da parte dell'intestato Ente, della disposizione di cui alla legge 311/2004, art. 1, co. 336 - la Persidera Spa aveva fondato l'eccezione sulla presunta violazione dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/92 -;

- errata interpretazione della disposizione legislativa invocata dalla Commissione giudicante: a parere dell'Avv. Castelli, infatti, la disposizione di cui alla legge 311/2004, art. 1, co. 336:
 - disciplina il procedimento per l'attribuzione della rendita catastale e non l'accertamento ICI;
 - è una norma *munus quam perfecta*: la violazione della stessa non determina la nullità o l'annullabilità dell'atto, bensì una mera irregolarità dello stesso;

DATO ATTO che, con e-mail del 29.09.2017, l'Avv. Leonardo Castelli, manifestando la propria disponibilità ad assistere l'intestato Ente anche nel secondo grado di giudizio, ha comunicato il seguente preventivo:

- € 500,00 oltre accessori come per legge (15% spese forfettarie, 4% cpa, 22% iva) per ogni singola pratica (le posizioni sono in totale quattro);
- € 150,00 oltre accessori come per legge per ogni attività di udienza presso la CTR di Ancona (presumibilmente una singola udienza);

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 160 del 06.10.2017, con la quale si è deciso, tra l'altro, di:

- *“di incaricare alla difesa dell'intestato Ente l'Avv. Leonardo Castelli con Studio Legale in Ascoli Piceno, Via Verdi n. 85, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato in ordine al procedimento di cui trattasi;*
- *di autorizzare l'impegno di spesa di Euro 3.137,11 iva e oneri compresi, come da prospetto che segue, da imputare al cap. 138 del corrente Bilancio di Esercizio:*

Onorari	€ 2.150,00
Spese forfettarie 15%	€ 322,50
Cassa Avvocati 4%	€ 98,90
Iva 22%	€ 565,71
Totale	€ 3.137,11"

RITENUTO, in ottemperanza a quanto stabilito con la Deliberazione di G.C. richiamata, di dover impegnare la complessiva somma di € 3.137,11, da imputare al Cap. 138 Codice 01.02-1.03.02.99.002, del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che è stato assegnato il seguente codice CIG: Z622083321;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm. e ii.;

VISTO nello specifico l'art. 184 TUEL che disciplina le liquidazione della spesa;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio 2017/2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 07.04.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 ed in particolare gli artt. 183,184,191 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii. che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione, nonché le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese nell'E.L.;

VISTO il provvedimento Sindacale n. 14 del 24.07.2017 di conferimento delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL e dello Statuto comunale, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

Tutto ciò premesso quale parte integrante del dispositivo:

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI AFFIDARE** all'Avv. Leonardo Castelli del Foro di Ascoli Piceno l'incarico di patrocinio legale descritto in premessa;
3. **DI IMPEGNARE** in favore dell'Avv. Leonardo Castelli del Foro di Ascoli Piceno con studio in Ascoli Piceno, Via Giuseppe Verdi n. 85, C.F. CSTLRD76T20A462P, la complessiva somma di € 3.137,11, imputando la stessa al Cap. 138 Codice 01.02-1.03.02.99.002, del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario che presenta la necessaria disponibilità - Impegno n.: _____;
4. **DI RENDERE NOTO** ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la scrivente Dott.ssa Laura Lupi;
5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
6. **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 6

del D.P.R. n. 62/2013 di approvazione del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;

7. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, co. 4 del TUEL e per provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento;

8. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sull’albo pretorio on line ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Laura Lupi

Sulla presente determinazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00

PARERE: Favorevole in ordine alla PARERE REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Amandola, lì 27-10-17

Il Responsabile del servizio interessato
Lupi Laura